



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 11/11/2021

FATTO

Parte ricorrente espone:

- di aver stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento n.***205 (ex ***231), con decorrenza da settembre 2015, estinto anticipatamente nel settembre 2019, in corrispondenza della 49esima rata su 120;
- che in sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava € 1.745,80 a titolo di interessi e € 266,96 a titolo di commissione di gestione;
- circa il rimborso degli interessi, sottolinea che l'art. 4.2 del modulo SECCI sull'estinzione anticipata indica un sistema di calcolo del rimborso degli interessi strettamente proporzionale, al pari di quanto previsto per la retrocessione della quota parte delle commissioni di gestione; pur volendo ammettere, come sostenuto dall'intermediario, l'esistenza di un contrasto con quanto previsto dall'art. 2 del modulo, verrebbe in rilievo il criterio di specialità;
- quanto alle commissioni d'istruttoria e le provvigioni dell'intermediario, che, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, indipendentemente dalla natura *recurring* o *up front*.
- Chiede il rimborso pro rata degli interessi, delle commissioni A e delle commissioni C, con vittoria di spese e interessi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il contratto in questione è stato estinto anticipatamente in data 30/09/2019, come da conteggio estintivo;
- di aver *“già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario”*;
- che la sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie (per plurime ragioni - cfr. controdeduzioni);
- che l’ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale in oggetto all’art. 125 *sexies* TUB;
- che la richiesta di rimborso degli interessi è manifestamente infondata in quanto il cliente ha corrisposto gli interessi solo sulle 49 quote scadute fino al momento dell’estinzione anticipata: gli interessi per le 71 rate residue sono stati rimborsati in conto estintivo per l’importo di € 1.745,80 in base a quanto previsto dal piano di ammortamento alla francese (cfr. doc. 6, ctd);
- che anche il Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 10003 del 2016 ha confermato che non si possa utilizzare il criterio *pro rata temporis* per il calcolo degli interessi da restituire nel caso in cui sia utilizzato un piano di ammortamento alla francese;
- che le commissioni corrisposte alla mandataria per la gestione del finanziamento sono state già restituite in sede di conteggio estintivo;
- che sono *upfront*, e dunque non rimborsabili, sia le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento che le provvigioni dell’intermediario del credito, queste ultime fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e dal finanziatore riaddebitate al cliente;
- quanto alle spese di assistenza tecnica, che è assente la prova della sopportazione del relativo costo.
- Chiede il rigetto del ricorso

DIRITTO

La documentazione in atti conferma quanto sostenuto dalle parti in merito all’avvenuta estinzione del prestito con effetti al 30/09/2019, dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive.

Ciò premesso, il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l’art. 125 *sexies* TUB.

La medesima legge di conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo*



[25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Ne deriva la necessità di distinguere nell'ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi up - front (costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia) e costi recurring (costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell'intero sviluppo del rapporto).

Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti, ovviamente, della quota non maturata.

Venendo al caso di specie, vanno considerati di natura *upfront* sia le Commissioni mandataria - perfezionamento finanziamento, lett.a, sia le Provvigioni intermediario, lett. c. In occasione della stipula risulta l'intervento di un intermediario finanziario ex 106 e di un agente in attività finanziaria, presumibilmente dipendente di quest'ultimo. L'intermediario ha prodotto, inoltre, l'accordo di distribuzione con l'intermediario ex art. 106 tub, che consente di qualificare come *upfront* la provvigione in favore di quest'ultimo, nonché la fattura emessa dallo stesso con relativa contabile di pagamento.

Il ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 2.732,31), calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento (€ 1.745,80), facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all'estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI.

Tuttavia, mentre alla sez. 2 del modulo SECCI è previsto che le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alla sez. 4 dello stesso modulo, a cui fa espresso rinvio l'art. 11 del contratto, gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi (non sottoscritto dal cliente), ed un prospetto di liquidazione (sottoscritto dal cliente "per accettazione"), indicante solo la quota capitale residuo - e non anche la quota interessi - dovuta dopo ciascuna rata di rimborso (cfr. pag 56 a 59, ctd).

Sul punto, il recente orientamento condiviso dai Collegi ha ritenuto che, per l'ambiguità della clausola, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi (se oggetto di specifica domanda) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. *ex multis* Collegio di Milano Decisione n. 16230/2020).

Ribadito che secondo i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.895,52	Tasso di interesse annuale	4,79%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	188,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/09/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,42%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				4664,48	Recurring	59,17%	2.759,82	1.745,80	1.014,02
Commissioni mandataria perfezionamento (A)				451,20	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Provigioni intermediario (C)				2.594,40	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Totale									1.014,02

L'importo da rimborsare è da arrotondare a € 1.014,00.

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali in considerazione della natura del giudizio avanti all'ABF e della serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.014,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA